



DELIBERAZIONE N° 202600250

SEDUTA DEL 12/05/2026

Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione  
Fauna Selvatica, Agroambiente - sede Potenza  
14BH

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

L. n. 157/1992 e ss.mm.ii. - Artt. 30 e 33 della Legge Regionale n.2 del 9.02.1995 e ss.mm.ii. - Approvazione Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2026/2027 e format di Tesserino per l'esercizio venatorio -

Relatore ASSESSORE DELEGATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

La Giunta, riunitasi il giorno 12/05/2026 alle ore 12:00 nella sede dell'Ente,

Presente Assente

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Pepe Pasquale	VicePresidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Latronico Cosimo	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Cicala Carmine	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Cupparo Francesco	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Mongiello Laura	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: Salvatore Capezzuto

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE Rocco Vittorio Restaino

### Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 3

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  integrale senza allegati  per oggetto  per oggetto e dispositivo  
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 2 marzo 1996, n.12 e s.m.i. recante “*Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale*”;

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA il D.lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 “*Codice dell’Amministrazione Digitale*”;

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 successivamente modificata dal Decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito in legge 17 dicembre 2010 n. 217 recante disposizioni in materia di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTA la Legge 07 agosto 2012, n.134 “*Misure urgenti per la crescita del paese*” e la Legge 06.11.2012, n. 190 “*Legge anticorruzione*”;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 265 del 11.05.2022, avente ad oggetto: “*Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022*”;

VISTA la D.G.R. n. 14 del 17.01.2023 “*L. 190/2012, art. 1, comma 8. Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per la programmazione triennale 2023/2025*”;

VISTA la D.G.R. n. 378 del 23.05.2024 “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O. 2024-2026 – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis – come aggiornata dalla D.G.R. n.413/2024 e ss.mm.ii*”;

VISTA la D.G.R. n. 214 del 14 aprile 2023, recante “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025 (PIAO) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato con legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11 bis*”;

VISTA la D.G.R. n. 602 del 29.9.2023: “*D.G.R. n. 214 del 14.04.2023 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis - Aggiornamento.*”;

VISTA la D.G. R. n. 929 del 29.12.2023: “*D.G.R. n. 602 del 29/09/2023, avente ad oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) - Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis - Aggiornamento” – APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ALL’ALLEGATO “A”*;

VISTA la D.G.R. n. 133 del 28.03.2025 avente ad oggetto: “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11- bis.*”;

VISTA la D.G.R. n. 315 del 20/06/2025 avente ad oggetto: “*Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale*”;

VISTA la D.G.R. n. 316 del 20/06/2025 avente ad oggetto: “*Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale*”;

VISTA la D.G.R. n. 339 del 09/07/2025 avente ad oggetto: “DGR 315/2025 – Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. *Organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale. Integrazione*”;

VISTA la D.G.R. n. 385 del 23.07.2025 “D.G.R. n. 315/2025 "Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. *Organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale*". Indirizzi operativi.

VISTA la D.C.R. n. 102 del 23.04.2025, avente ad oggetto: “*Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2025 – 2027 – APPROVAZIONE.*”;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria regionale del 17 novembre 2016 n. 1, modificato e integrato con Legge Statutaria Regionale n.1 del 18.07.2018;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998, n. 11, recante “*Individuazione degli atti di competenza della Giunta*”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante “*Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni*”;

VISTO il Regolamento regionale del 10 febbraio 2021, n. 1, recante “*Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata*”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale, in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019 n. 29 “*Riordino degli Uffici della Presidenza e della Giunta e disciplina dei controlli interni*”;

VISTA la D.G.R. n. 174 del 30 marzo 2022 “*Controlli interni di regolarità amministrativa – Approvazione*”;

VISTO il regolamento regionale 5 maggio 2022, n.1 “*Controlli interni di regolarità amministrativa*” pubblicato sul BUR n. 20 del 6 maggio 2022;

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06 ottobre 2021, recante “*Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l'organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale*”;

VISTA la D.G.R. n. 219/2021, concernente l'approvazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale;

VISTA la D.G.R. n. 483 del 13.08.2024 “*Schema di regolamento regionale recante modifiche agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 24 ter e del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale). Approvazione*”;

VISTO il Regolamento regionale n. 4 del 11 ottobre 2024 “*Modifiche agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 24 ter e 26 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata)*”, pubblicato sul B.U.R. in data 11.10.2024;

VISTA la D.G.R. n. 39 del 30-01-2025 “*Regolamento regionale 11 ottobre 2024, n. 4 - Ulteriori adempimenti organizzativi*”;

VISTA la D.G.R. n. 578 del 10.10.2024 “*Approvazione del Regolamento regionale “Modifiche agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 24 ter e 26 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 - Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata*”;

VISTO il Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 202400153 del 09/07/2024 “*Nomina dei componenti della Giunta regionale*”;

VISTA la D.G.R. n. 506 del 14.08.2024 inerente il conferimento degli incarichi di Direzione Generale e con la quale viene affidata la responsabilità della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali al Dott. Vittorio Rocco Restaino;

VISTA la D.G.R. n. 768 del 06/10/2021, avente ad oggetto “*Strutture amministrative della Giunta regionale. Graduatorie e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali*”;

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021, recante “*Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi*”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 15 novembre 2021, n. 234, avente ad oggetto “*Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 ottobre 2020, n. 164 (decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale)*”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 15 novembre 2021, n. 236, riguardante “*Regolamento avente ad oggetto “Modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata). Emanazione”*”;

VISTA la D.G.R. n. 179 del 8 aprile 2022, recante “*Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione*”, pubblicata sul BUR n.18 del 16 aprile 2022;

VISTO il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42*” nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la legge regionale del 06 settembre 2001, n. 34, recante “*Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata*”;

VISTA la D.C.R. n. 647 del 23/01/2024: “*Documento di Economia e finanza Regionale (DEFRA) 2024-2026-APPROVAZIONE*”;

VISTA la D.C.R. n. 655 del 23/01/2024: “*Legge regionale: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026”*”;

VISTA la Legge Regionale 7 febbraio 2024, n. 4, recante: “*Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026*”;

VISTA la D.G.R. n. 84 del 09.02.2024 recante “*Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026*”;

VISTA la D.G.R. n. 85 del 09.02.2024 recante “*Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024-2026*”;

VISTA la D.G.R. n 167 del 01.04.2025: “*Approvazione del Disegno di Legge regionale concernente la “Legge di stabilità regionale 2025”*”;

VISTA la D.G.R. n 168 del 01.04.2025: “*Approvazione del Disegno di Legge regionale: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027”*”;

VISTA la D.G.R. n. 201 del 10.04.2025 avente ad oggetto: “*Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/ 2026*”;

VISTA la L.R. n. 21 del 28.04.2025: “*Legge di Stabilità Regionale 2025*”;

VISTA la L.R. n. 22 del 28.04.2025: “*Bilancio di Previsione Finanziario per Il Triennio 2025-2027*”;

VISTA la D.G.R. n. 217 del 29.04.2025 ad oggetto: “*Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027*”;

VISTA la D.G.R. n. 218 del 29.04.2025 ad oggetto: “*Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025-2027*”;

VISTA la D.G. R. n. 262 del 23-05-2025 - Approvazione disegno di legge: Rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2024;

VISTA la D.G.R. n. 502 del 26-08-2025 - Rendiconto Consolidato della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2024 - Integrazione alla Delibera di Giunta n. 262 del 23.05.2025;

VISTA la D.G. R. n. 678 del 06-11-2025 “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis. - D.G.R. n. 133 del 28/03/2025 - D.G.R. n. 564 del 30/09/2025, - Approvazione aggiornamenti*”;

VISTE le DD.GG.RR. nn. 321, 439, 495, 583, 718 e 873 rispettivamente del 27/06/2025, del 23/07/2025, del 13/08/2025, del 03/10/2025, del 24/11/2025 e del 30/12/2025 concernenti variazioni al bilancio di previsione 2025/2027, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2025, n. 52 - Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027;

VISTA la Legge regionale n. 53 del 23 dicembre 2025: *“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali per l’esercizio finanziario 2026;*

VISTA la L.R. n. 57 del 30 dicembre 2025: *“Collegato alla legge di stabilità regionale 2025”;*

VISTA la D.G.R. n. 4 del 30 gennaio 2026 avente ad oggetto *“Attuazione art. 1, comma 8 della Legge 190/2012 per il triennio 2026/2028”;*

VISTA la D.G.R. n. 7 del 30.01.2026 avente ad oggetto *“Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFRR) 2026- 2028. Approvazione”;*

VISTA la D.G.R. n.120 del 25.03.2026 avente ad oggetto *“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025, ai sensi dell’art.3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027”;*

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 205 del 04-09-2018;

VISTA la L.R. n. 49 del 06.11.2015 avente ad oggetto *“Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.”* in particolare l’art. 3 che prevede il trasferimento della funzione in materia di politiche ittico - venatorie esercitate dalle Province alla Regione Basilicata;

VISTA la D.G.R. n. 280 del 29.03.2016 con la quale è stato disposto il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.;

VISTA la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 e ss.mm.ii *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”* in particolare l’art.8 *“Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale”;*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;*

VISTO il Testo del decreto-legge 15 maggio 2024 n.63 (G.U. n.112/2024, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2024 n. 101 recante *“Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13.07.2024, ed in particolare il comma 1 bis dell’art. 10 che testualmente riporta: *“Al fine di potenziare l’azione di controllo alla diffusione della peste suina africana (PSA), l’art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157, lettera d) è sostituita dalla seguente: d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);*

VISTA la Legge 9 ottobre 2023, n. 136 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”;*

VISTO il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN), ai sensi dell’art. 8 della Legge 11 febbraio 1992. n. 157, istituito presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con compiti di organo tecnico-consulativo per tutto quello che concerne l’applicazione della legge stessa;

VISTO il D.M. MASAF n. 263986 del 22/05/2023 *“Ricostituzione, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (CTFVN)”* ed il successivo Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0404254 del 1° agosto 2023 con il quale sono stati designati i relativi componenti, aggiornato da ultimo con Decreto n. 0110782 dell’11 marzo 2025;

VISTO l'articolo 14, comma 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157;

VISTA la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 2 del 9 gennaio 1995 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*” e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l'articolo 4, il quale stabilisce che la Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 10 della Legge n. 157/1992, attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante la redazione del piano faunistico-venatorio regionale;
- l'art. 18, commi 1, 1-bis e 2, che disciplinano l'elenco delle specie cacciabili ed i relativi periodi di prelievo, nonché il divieto di esercizio venatorio per ciascuna specie, durante il periodo di ritorno ai luoghi di nidificazione, e durante le fasi della riproduzione e della dipendenza della prole, e prevedono la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nei predetti commi 1 e 1 bis, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con cui sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la legge di conversione, con modificazioni, n. 133/2008 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - con le funzioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni;

VISTA legge n. 221/2015 “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” ed in particolare l'art. 7 “*Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992*”;

VISTO l'art. 11-quaterdecies, comma 5, D. L. 30 settembre 2005, n. 203 coordinato con legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*” che recita: “*Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157*”

VISTA la D.G.R. n. 267 del 28.03.2017 avente ad oggetto “*Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 192 del 24/02/2015 – “Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche “(O.R.H.P.F.)” di cui alla L.R. 2/1995 (D.G.R. n. 1484 del 9/10/2006) – “Osservatorio Regionale sulla Biodiversità” di cui al protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni*”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 79 del 10.03.2026 “*Art. 8 della L.R. n.2/1995 (e ss.mm.ii.) - DCR n. 589/1997 (ss.mm.ii.) - Costituzione Comitato Tecnico Venatorio Faunistico Regionale (C.T.F.V.R.)*”;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Legge 7 luglio 2016 n. 122, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016, ed in particolare le modifiche da questa apportate all'art. 12 della L. 157/92, con la quale al comma 12 bis viene posto l'obbligo di annotare la fauna stanziale e migratoria sul tesserino regionale subito dopo l'abbattimento;

RICHIAMATI:

- la Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;

- il Documento ISPRA “*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n.157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.42*” elaborato e trasmesso da ISPRA con nota prot. 25495/T – A 11 del 28 luglio 2010, di seguito chiamato “Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori”;
- il documento *Key concepts of articles 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU*, elaborato dalla Commissione Europea, rinnovato e pubblicato nel 2021 sul sito della Commissione relativamente ai periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale (ritorno alle zone di riproduzione), per le specie di uccelli oggetto di prelievo venatorio elencate nell’Allegato II della direttiva ([https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/birds-directive/sustainable-hunting-under-birds-directive\\_en#clear-interpretation-of-the-directive](https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/birds-directive/sustainable-hunting-under-birds-directive_en#clear-interpretation-of-the-directive));
- la nota della Commissione Europea – Direzione Generale Ambiente Biodiversità Conservazione della Natura prot. 1182686 del 14 febbraio 2025, ad oggetto “Aggiornamento del documento “Key Concepts””, con la quale si comunicava la modifica delle decadi di inizio della migrazione prenuziale per le specie alzavola, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, con posticipo di una decade rispetto al documento pubblicato nel 2021;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96 “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009*”;
- il documento “*Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni*” redatto dall’ISPRA nel 2009;
- il documento avente per oggetto “*Piano di gestione nazionale dell’allodola (Alauda arvensis)*”, inviato in data 19.04.2021 dal Ministero della transizione ecologica, Direzione generale per il patrimonio naturalistico, che prevede la realizzazione di una serie di obiettivi a breve termine che includono:
  - a) il miglioramento e l’ampliamento di habitat della specie, soprattutto attraverso una gestione meno intensiva delle aree agro-pastorali;
  - b) la conservazione delle popolazioni anche attraverso una gestione sostenibile dell’attività venatoria;
  - c) l’organizzazione e l’avvio di programmi sistematici di monitoraggio permanente della specie e di approfondimento delle conoscenze su fattori chiave della sua ecologia;
  - d) la riduzione delle attività di bracconaggio;
- il documento avente per oggetto “*Piano di gestione nazionale della pavoncella (Vanellus vanellus)*”, approvato il 02.10.2025, che prevede, tra l’altro, un prelievo venatorio contingentato nei tre anni successivi all’entrata in vigore del Piano stabilendo il non superamento della quota del 75% della media degli abbattimenti effettuati negli ultimi tre anni in cui la specie è stata cacciata, mediante l’applicazione delle azioni dedicate direttamente al prelievo venatorio;
- il documento recante “*Piano di gestione nazionale del moriglione (Aythya ferina)*”, approvato il 10.05.2023, che prevede, tra l’altro, che il prelievo complessivo regionale a livello regionale non superi il 75% della media dei prelievi effettuati nelle ultime 3 stagioni in cui la specie è stata cacciabile, nonché, nei primi tre anni di applicazione del piano, l’attuazione di un sistema di monitoraggio dei carnieri in tempo reale;
- i documenti “*Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2014 in Italia*” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015) e “*Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2017 in Italia*” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2018);
- il documento “*Aggiornamento del documento key concepts*” inviato da ISPRA al Ministero dell’Ambiente con prot. 58264 del 3.10.2018, contenente tra l’altro due relazioni a firma Aradis sulla valutazione del periodo di passo pre-nuziale della beccaccia;
- il “*Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi*”, inviato da ISPRA;

- i documenti della Commissione Europea sullo stato delle popolazioni degli uccelli: la Red List of European Birds 2015; il Report ex Articolo 12 degli Stati Membri UE; la classificazione globale IUCN;
- i più recenti risultati di studio e ricerca scientifica eseguiti con la tecnologia della telemetria satellitare;
- i dati derivanti dall'App "XCaccia" che confluiscono in tempo reale nel portale a disposizione della Regione Basilicata;
- i dati dei prelievi in Basilicata relativi alla lettura dei tesserini venatori regionali delle stagioni venatorie precedenti, secondo le statistiche di prelievo raccolti, conservati e catalogati dall'Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche (O.R.H.P.F.) di cui all'art. 7 L.R. 2/1995;
- il decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla Legge 07.04.2022 n. 29 "*Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)*", il cui art. 1 prevede che "*al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa)*";
- D.G.R. 27 ottobre 2023, n. 667, Ordinanza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana n. 5 del 31.08.2023, "*Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana. Costituzione Gruppi Operativi Territoriali Provinciali*";
- Decreto ministeriale del 13 giugno 2023 avente ad oggetto "*Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica*" del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato sulla GU serie generale n. 152 del 01.07.2023;
- la D.G.R. n. 485 del 27.07.2022 - Legge 07.04.2022 n. 29- "*Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina Africa PSA*". *Approvazione del "PRIU- Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Basilicata per il quinquennio 2022/27"* e "*Costituzione del Nucleo Operativo Regionale per la lotta alla peste suina africana*";
- l'Ordinanza 31 ottobre 2025 del Commissario straordinario alla PSA n. 7/2025, concernente "*Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana* (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 254 del 31-10-2025);
- la Determinazione Dirigenziale n.13BB.2025/D.00099 del 26.03.2025 "*DGR 22.02.2024, n. 122, "PESTE SUINA AFRICANA (PSA). Approvazione delle "Linee guida per il depopolamento della specie cinghiale nelle zone di restrizione I e II della provincia di Potenza e nel restante territorio regionale mediante abbattimento e/o utilizzo di gabbie/chiusini/recinti" e della relativa modulistica*";
- l'Ordinanza n. 1/2026 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana (PSA) e successive proroghe;
- la Delibera della Giunta regionale n. 346 del 7 giugno 2019 con la quale è stato formalizzato l'Accordo di collaborazione scientifica tra Regione Basilicata e la Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali (SAFE) dell'Università degli Studi della Basilicata, (Accordo, stipulato in data 9.07.2019, rep. n. 319/2019) di durata triennale, per fornire un supporto tecnico-scientifico all'attività di raccolta ed alla elaborazione dei dati relativi all'acquisizione di conoscenze sulla distribuzione e biologia riproduttiva delle lepre Europea;
- la Determinazione Dirigenziale n.14AJ.2020/D.00103 21.2.2020 con la quale è stato approvato il "*Progetto per il monitoraggio della beccaccia con l'uso del cane da ferma*" coordinato dalla Regione Toscana con la supervisione scientifica dell'Università di Firenze, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);
- lo "*Studio e il Monitoraggio della specie beccaccia (Scolopax rusticola) nella Regione Basilicata*", relativo alle annualità 2018/2021, (redatto da Dott. Marco Tuti dell'Università di Firenze e del Dott. Paolo Pennacchini, Presidente FANBPO in collaborazione con la Regione Basilicata e gli Ambiti Territoriale di Caccia) dal quale si evince la struttura demografica delle sub-popolazioni di beccacce che hanno transitato e/o svernato in Basilicata e sottoposte a prelievo venatorio;

- la relazione del Progetto “Indagine sulla biologia riproduttiva della Lepre europea (*Lepus europaeus*) attraverso analisi di campioni biologici (avambraccio e utero) di esemplari abbattuti nel corso delle stagioni venatorie 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021” redatta dalla Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali (SAFE) dell’Università degli Studi della Basilicata e dall’ Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche (O.R.H.P.F.);
- la D.G.R. n. 202400137 del 28.02.2024 – O.R.H.P.F. – Approvazione scheda progettuale “Monitoraggio della specie *Beccaccia Scolopax rusticola* in Basilicata”- per le stagioni venatorie 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 tra la Regione Basilicata, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC n. 1, ATC n. 2, ATC n. 3, ATC “A” e ATC “B”) e la Federazione delle Associazioni Nazionali dei Beccacciai del Paleartico Occidentale (FANBPO) e la successiva convenzione sottoscritta in data 4 aprile 2024;

RICHIAMATO l’art. 30 “Calendario venatorio e specie cacciabili” della precitata Legge Regionale n. 2/95 il quale prevede che la Giunta regionale, sentito l’ISPRA, approvi il calendario venatorio regionale all’interno del quale devono essere individuate le specie cacciabili, i periodi e le giornate di caccia, i carnieri, i luoghi ed il modo di caccia, i periodi e le modalità di addestramento dei cani da caccia;

VISTA la proposta di calendario venatorio della Regione Basilicata per la stagione 2026/2027, redatta dall’Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali tenendo conto del complessivo quadro normativo, ordinamentale e tecnico innanzi descritto;

DATO ATTO che, con note inviate a ISPRA e al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (di seguito CTFVN) rispettivamente prot. U.0037595 del 20.02.2026 e prot. U.0037716 del 20.02.2026, sostituite con pec del 24.02.2026, sono stati richiesti i rispettivi pareri sulla proposta di calendario venatorio regionale 2026/2027;

DATO ATTO che, al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (di seguito CTFVN) sono state altresì allegate le schede sintetiche per ciascuna specie inserita nella proposta di calendario venatorio regionale in cui sono state indicate dalla Regione le date di prelievo e le indicazioni degli elementi a supporto del periodo di prelievo proposto;

PRESO ATTO della nota prot. 0014323 del 16.03.2026 (acquisita al prot. reg. E.0055653 del 16.03.2026), con cui ISPRA ha trasmesso il parere, corredato da un allegato tecnico che fornisce approfondimenti tecnici su alcuni argomenti di particolare rilievo trattati nel parere espresso in merito al calendario venatorio della Regione Basilicata, riportando quanto segue:

“... Nell’ambito delle politiche per la conservazione e la gestione degli uccelli e dei mammiferi selvatici messe in atto dalle Amministrazioni regionali e le Province Autonome, i calendari venatori di cui alla citata legge 157/1992, art. 18, rappresentano uno dei provvedimenti più complessi e articolati, in grado di comportare numerose ricadute sulla conservazione sia delle specie oggetto di prelievo sia più in generale sul complesso di specie della fauna omeoterma che risiede o transita in Italia, richiedendo valutazioni di scala nazionale e transnazionale.

Nell’espressione del proprio parere, ISPRA, oltre a fare riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale, ritiene opportuno e doveroso esprimere valutazioni tecniche che tengano conto dello specifico contesto regionale, indicando possibili modifiche migliorative, al fine di conseguire una più efficace gestione e tutela delle specie. Ciò anche in considerazione della necessità di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna, la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato, soprattutto per quanto riguarda la gestione regionale delle specie migratrici.

Sotto un profilo più propriamente tecnico, va altresì considerato come lo stato di conservazione di una determinata popolazione e il suo rischio di vulnerabilità dovuto a determinate minacce possano risultare anche significativamente diversi in funzione dell’ambito geografico e temporale considerato, compreso quello regionale. Ciò può accadere in particolare nel caso degli uccelli migratori, i quali per loro natura, con periodicità stagionale, compiono spostamenti anche dell’ordine di migliaia di chilometri attraversando territori molto diversi sotto il profilo non solo ambientale ma anche del regime di tutela accordato dalle norme locali e dei fattori di minaccia. In questi casi, la valutazione in ordine alla cacciabilità o meno di una determinata specie deve tenere in debito conto una pluralità di fattori non circoscrivibili al solo ambito locale proprio di una data regione, ma devono derivare da una valutazione che tenga in debita considerazione anche i fattori di minaccia che agiscono sullo stato di conservazione a scala di intero areale distributivo. In questo senso appare importante la valutazione tecnica del loro status di conservazione generale.

In una logica volta ad assicurare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, relativamente al parere richiesto, ISPRA formula le proprie osservazioni sulle questioni ritenute meritevoli di maggiore attenzione, fornendo indicazioni e raccomandazioni anche al fine di evitare rischi di infrazioni comunitarie. Si ricorda che l’espressione del parere di ISPRA riveste valore obbligatorio, ma le indicazioni tecniche ivi contenute non sono vincolanti (ad esclusione che per l’eventuale proposta di prolungamento dell’attività venatoria alla prima decade di febbraio);

.... alcuni elementi della proposta di calendario venatorio non appaiono pienamente coerenti o non condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico.

- **Indicazioni di carattere generale:** per un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria e per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell’anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione, questo Istituto raccomanda il posticipo dell’apertura della caccia programmata al 1° ottobre 2026 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio *Columba*

*palumbus e degli ungulati. Inoltre, la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per nessuna specie nei mesi di settembre e di gennaio. Tale restrizione è finalizzata a limitare il disturbo alla fauna in periodi sensibili (non solo nei confronti delle specie cacciabili).*

- **Gazza** *Pica pica*, **cornacchia grigia** *Corvus cornix* e **ghiandaia** *Garrulus glandarius*: per tutto il mese di settembre, il prelievo di queste specie dovrebbe essere permesso solo nella forma da appostamento.
- **Colombaccio**: il KCD per l'Italia indica un esteso periodo di nidificazione del colombaccio, compreso tra la prima decade di aprile e la terza decade di ottobre, per cui in linea generale la caccia nei confronti di questa specie dovrebbe avvenire solo a partire dall'inizio di novembre. Tuttavia, a giudizio dello scrivente Istituto è possibile anticipare l'inizio del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre, come previsto nella proposta di calendario, per le seguenti circostanze:
  - il colombaccio presenta uno stato di conservazione favorevole a livello globale, europeo e nazionale; in particolare, questa specie sta ampliando il suo areale riproduttivo in tutto il Paese, andando incontro ad un forte incremento numerico anche sul territorio lucano, come risulta dal monitoraggio della popolazione nidificante svolto dalla Regione Basilicata nel periodo 2018-202333;
  - i movimenti migratori post-riproduttivi in Italia cominciano orientativamente a fine settembre e si protraggono sino all'inizio di dicembre, con picco in ottobre<sup>34,35,36</sup>; tale circostanza fa sì che la caccia in settembre e ottobre venga esercitata principalmente nei confronti di individui in migrazione non appartenenti alla popolazione nidificante locale;
  - un eventuale prelievo su soggetti ancora impegnati nella riproduzione avrebbe un impatto limitato sulla dinamica della popolazione nidificante in regione in quanto le covate tardive sono poco numerose e verosimilmente caratterizzate da un basso tasso naturale di sopravvivenza;
  - la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" ammette la possibilità di consentire il prelievo nell'ultima fase del periodo di nidificazione di specie che, come il colombaccio, si riproducono in un arco temporale particolarmente esteso e presentano un buono stato di conservazione.

Un'apertura della stagione venatoria anticipata al 9 settembre, come proposto nella bozza di calendario, al contrario, non troverebbe giustificazioni tecniche perché in questo momento dell'anno il prelievo venatorio interesserebbe esclusivamente la popolazione nidificante a livello locale, in un periodo in cui la percentuale di adulti impegnati nella riproduzione è ancora elevata.

- **Tortora selvatica** *Streptopelia turtur*: sulla base dei dati di popolazione raccolti in Europa nel corso delle ultime stagioni riproduttive, non si ravvisa vi siano i presupposti per consentire la caccia alla tortora selvatica nella Regione Basilicata nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva 2009/147/CE; si consiglia pertanto codesta Amministrazione di non inserire questo columbide nella lista delle specie cacciabili nel corso della prossima stagione venatoria. Per un approfondimento sullo stato di conservazione della tortora selvatica si rimanda all'Allegato tecnico.
- **Quaglia** *Coturnix coturnix*: tenuto conto del trend negativo dei carnieri realizzati in Italia nel corso delle ultime stagioni venatorie, si suggerisce di non autorizzare il prelievo di questa specie nella stagione 2026/27. Inoltre, considerato lo stato di conservazione non favorevole delle popolazioni nidificanti in Europa, il prelievo della quaglia dovrebbe essere subordinato all'attuazione delle misure di conservazione previste dal Piano di gestione europeo. In ogni caso, il prelievo di questa specie non dovrebbe essere consentito dal 9 al 20 settembre per non entrare in sovrapposizione con il periodo riproduttivo indicato nel KCD; parimenti, non dovrebbe proseguire oltre il mese di ottobre per preservare l'esigua popolazione svernante in Italia.
- **Lepre comune** *Lepus europaeus*: per questa specie, la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre, per non interferire con il termine della stagione riproduttiva. Molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento alla terza domenica di settembre e le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre; oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Inoltre, il prelievo dovrebbe essere pianificato sulla base dei risultati di stime d'abbondanza e/o analisi dei carnieri e dovrebbero essere definite forme di caccia sostenibile; a tal fine dovrebbero essere predisposti piani di abbattimento da attuare in singoli istituti di gestione o loro porzioni. Per quanto concerne le azioni di conservazione della lepre italiana *Lepus corsicanus*, si prende atto delle misure previste nella proposta di calendario venatorio; si invita, tuttavia, codesta Amministrazione a promuovere forme di caccia alla lepre maggiormente sostenibili e a ridurre progressivamente il ricorso ai ripopolamenti di lepre comune. A questo riguardo si rimanda alle indicazioni contenute nel Piano d'azione nazionale redatto da ISPRA.
- **Volpe** *Vulpes vulpes*: la caccia in forma vagante nei confronti di questa specie dovrebbe essere autorizzata a partire dal 1° ottobre 2026 per le motivazioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale.
- **Starna** *Perdix perdix*: si ribadisce quanto espresso nei pareri degli scorsi anni; dal momento che sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo in assenza di ripopolamenti, mancano i presupposti affinché questa specie possa essere cacciata nel corso della stagione 2026/27. Si ritiene infatti che il prelievo dovrebbe essere autorizzato solo in presenza di popolazioni stabili e attuato mediante piani di abbattimento definiti sulla base del monitoraggio delle popolazioni (conteggi primaverili e verifica del successo riproduttivo in estate). Si segnala, inoltre, che la caccia della starna non potrebbe comunque essere autorizzata oltre il termine del 31 dicembre, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 157/1992.
- **Allodola** *Alauda arvensis*: l'inserimento dell'allodola tra le specie cacciabili nella stagione venatoria 2026/27 va subordinato alla condizione che siano state attuate o siano in corso di attuazione le misure previste dal Piano di gestione nazionale<sup>40</sup>, approvato il 15.02.2018, e che tali misure stiano favorendo la ripresa demografica di questo passeriforme. Tale esigenza deriva dal fatto che l'allodola si trova tuttora in uno stato di conservazione sfavorevole in Europa e in Italia; secondo il Farmland Bird Index 2025, a livello nazionale la

popolazione nidificante ha subito una flessione del 53,78% nel periodo 2000-2025, anche se a livello regionale nel medesimo intervallo temporale è andata incontro ad un incremento pari al 4,34%. Dal momento che il trend negativo della popolazione nidificante dell'allodola non ha dato segno di arrestarsi né in Italia, né in Europa, sarebbe opportuno prevedere una moratoria temporanea del prelievo venatorio, o in subordine, stabilire una forte limitazione del numero di capi abbattibili (non più di 5 capi al giorno e 25 capi a stagione per ciascun cacciatore). La sospensione, tuttavia, appare più indicata rispetto alla limitazione dei carnieri, alla luce dell'esperienza maturata a livello internazionale nel caso della tortora selvatica (si veda l'Allegato tecnico). Il reinserimento dell'allodola tra le specie cacciabili dovrebbe comunque restare subordinato all'esito positivo dei monitoraggi che verranno realizzati in Italia e negli altri paesi dai quali originano gli individui che raggiungono il nostro paese nel corso della migrazione.

- **Frullino** *Lymnocyptes minimus*, **marzaiola** *Spatula querquedula*, **mestolone** *Spatula clypeata*, **fischione** *Mareca penelope*, **gallinella d'acqua** *Gallinula chloropus*, **porciglione** *Rallus aquaticus*, **folaga** *Fulica atra*, **germano reale** *Anas platyrhynchos*, **canapiglia** *Mareca strepera*, **codone** *Anas acuta* e **alzavola** *Anas crecca*: si condivide la scelta di prevedere un unico periodo di caccia per gli uccelli acquatici, in quanto costituiscono un gruppo di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che vengono cacciate con modalità analoghe e/o che frequentano gli stessi ambienti. Tuttavia, i periodi indicati da codesta Amministrazione non sono ritenuti idonei a garantire una corretta gestione venatoria. Infatti, mentre appare opportuno iniziare il prelievo dal 1° ottobre 2026, il termine della stagione venatoria andrebbe fissato in base al calendario migratorio delle specie che iniziano più precocemente la migrazione prenuziale<sup>41</sup>. Nel caso degli uccelli acquatici, a seguito della recente revisione del KCD42, l'inizio della migrazione prenuziale più anticipata<sup>43</sup> si osserva nella gallinella d'acqua, nella folaga, nella canapiglia, nel codone e nell'alzavola (gennaio III), per cui la caccia andrebbe chiusa al 20 gennaio 2027<sup>44</sup>. La possibilità di prevedere la sovrapposizione di una decade, ammessa in linea di principio dalla Guida interpretativa redatta dalla Commissione Europea<sup>45</sup>, potrebbe essere valutata qualora si accertasse, per tutte queste specie, che la migrazione prende avvio solo al termine della terza decade di gennaio. In assenza di tale verifica, un eventuale prolungamento del prelievo oltre il 20 gennaio 2027 risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE, e con la sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C435/92) del 19.01.1994. Per maggiori approfondimenti, si rimanda all'Allegato tecnico.
- **Moriglione** *Aythya ferina*: nel caso in cui si intenda inserire il moriglione tra le specie cacciabili nella stagione venatoria 2026/27, è necessario che vengano seguite integralmente le indicazioni del Piano di gestione nazionale, approvato il 10 maggio 2023<sup>46</sup>. S'invita pertanto codesta Amministrazione ad adottare le misure previste dal Piano che, in base alle informazioni ricevute, al momento risultano in gran parte inapplicabili sul territorio regionale. Nei primi tre anni di attuazione del piano, il prelievo del moriglione non doveva superare la soglia del 75% della media degli abbattimenti registrati nelle ultime tre stagioni venatorie in cui la specie è stata cacciata. Nelle more di valutare i risultati di tale gestione venatoria e di aggiornare il tetto massimo prelevabile, si ritiene tecnicamente accettabile mantenere la soglia del 75% anche nella stagione 2026/27; pertanto, il carniere massimo di 50 capi indicato nella bozza di calendario rispetta tale soglia. Inoltre, nel calendario venatorio dovrà essere specificato quale sistema di monitoraggio del prelievo si intende applicare per consentire la tempestiva interruzione della caccia al raggiungimento del tetto prestabilito. Per quanto concerne le date di inizio e di fine della stagione venatoria si ritiene che anche per questa specie debbano essere previste le medesime delle altre specie di uccelli acquatici (1° ottobre 2026 – 20 gennaio 2027) per le motivazioni espresse nel paragrafo precedente. Lo scrivente Istituto, infine, auspica di ricevere informazioni in merito alle azioni di tutela e di ripristino degli habitat idonei alla specie che codesta Amministrazione intende realizzare, al fine di favorire la conservazione del moriglione in Italia e garantire una gestione venatoria sostenibile. Inoltre, si richiede di ricevere informazioni dettagliate sull'esito dei monitoraggi effettuati a livello regionale per valutare la consistenza dei contingenti migratori e svernanti, al fine di valutarne i rispettivi trend.
- **Pavoncella** *Vanellus vanellus*: nel caso in cui codesta Amministrazione intenda inserire la pavoncella tra le specie cacciabili nella stagione venatoria 2026/27, si rende necessario il puntuale rispetto di tutte le indicazioni contenute nel Piano di gestione nazionale<sup>47</sup>, approvato il 2 ottobre 2025. In particolare, entro il 2026 la Regione dovrà attuare specifiche azioni di tutela e di ripristino degli habitat idonei alla specie, nonché avviare programmi di monitoraggio mirati a determinare la consistenza numerica e i trend delle popolazioni nidificanti e svernanti. Contestualmente, nei primi tre anni di applicazione del piano, il prelievo della pavoncella non dovrà superare la soglia del 75% della media degli abbattimenti registrati nelle ultime tre stagioni venatorie in cui la specie è stata cacciata; pertanto, il carniere massimo di 36 capi indicato nella bozza di calendario rispetta tale soglia. Inoltre, nel calendario venatorio dovrà essere specificato quale sistema di monitoraggio del prelievo si intende applicare per consentire la tempestiva interruzione della caccia al raggiungimento del tetto prestabilito. Per quanto concerne le date di inizio e di fine della stagione venatoria si ritiene che anche per questa specie debbano essere previste le stesse indicate per le altre specie di uccelli acquatici (1° ottobre 2026 – 20 gennaio 2027). Lo scrivente Istituto auspica di ricevere informazioni in merito alle azioni di tutela e di ripristino degli habitat idonei alla specie che codesta Amministrazione intende realizzare nel corso del 2026, al fine di favorire la conservazione della pavoncella in Italia e garantire una gestione venatoria sostenibile.
- **Beccaccia** *Scolopax rusticola*: il prelievo della beccaccia non dovrebbe essere permesso successivamente al 10 gennaio 2027, poiché l'inizio della migrazione prenuziale indicato nel KCD corrisponde alla seconda decade di gennaio<sup>48</sup>. Tuttavia, in linea generale si consiglia la chiusura della caccia al 31 dicembre 2026 in considerazione della vulnerabilità che contraddistingue questa specie nei periodi di maggiori avversità climatiche e dell'intensa pressione venatoria a cui è sottoposta. Ad ogni modo, considerato che codesta Amministrazione ha messo in atto un meccanismo per sospendere il prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli, trasmette regolarmente i dati di carniere e ha avviato un programma di monitoraggio di cui ha inviato i risultati aggiornati, si ritiene possibile consentire il prolungamento della stagione di caccia alla specie fino al 10 gennaio 2027. Un'ulteriore prosecuzione del prelievo venatorio che superasse tale data risulterebbe in contrasto con il

comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE. Per maggiori informazioni sui criteri per la determinazione del termine della stagione venatoria nel caso delle specie migratrici si rimanda all'Allegato tecnico.

- **Beccaccino** *Gallinago gallinago*: il prelievo del beccaccino dovrebbe terminare il 20 gennaio 2027, in concomitanza con la chiusura della caccia alle altre specie di uccelli legati alle zone umide. La scelta di posticipare al 31 gennaio il termine del prelievo non solo avrebbe ripercussioni negative per la specie, caratterizzata da uno stato di conservazione sfavorevole a livello europeo, ma sarebbe causa di disturbo per gli altri uccelli acquatici che frequentano gli stessi ambienti. Inoltre, potrebbe causare l'abbattimento accidentale di altri uccelli acquatici non cacciabili in quel periodo dell'anno; in particolare, risulta esposto a questo rischio il frullino.
- **Tordo sassello** *Turdus iliacus*, **cesena** *Turdus pilaris* e **tordo bottaccio** *Turdus philomelos*: come già rilevato nel caso degli uccelli acquatici, si condivide la scelta di prevedere lo stesso periodo di caccia per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. Tuttavia, i periodi indicati nella bozza di calendario non sono ritenuti idonei a garantire una corretta gestione venatoria. Infatti, mentre appare opportuno iniziare il prelievo dal 1° ottobre 2026, il termine della stagione venatoria previsto da codesta Amministrazione non risulta idoneo a garantire la completa protezione di queste specie durante la migrazione prenuziale. In base alla recente revisione del KCD49, infatti, l'inizio della migrazione prenuziale del tordo bottaccio cade nella seconda decade di gennaio, pertanto la stagione venatoria 2026/27 andrebbe chiusa al 10 gennaio. Per il tordo sassello e la cesena, invece, il nuovo calendario KCD fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla decade successiva, per cui la stagione di caccia nei confronti di questi due passeriformi dovrebbe concludersi il 20 gennaio 2027. Tuttavia, in ragione della necessità di prevedere periodi di caccia coincidenti per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe, lo scrivente Istituto ritiene opportuno stabilire il termine della stagione venatoria per questi tre turdidi al 10 gennaio 2027. La possibilità di prevedere la sovrapposizione di una decade, ammessa in linea di principio dalla Guida interpretativa redatta dalla Commissione Europea<sup>52</sup>, potrebbe essere valutata qualora si accertasse, per il tordo bottaccio, che la migrazione prende avvio solo al termine della seconda decade di gennaio. In ogni caso, un eventuale prolungamento del prelievo delle tre specie oltre il 20 gennaio risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992 e con la sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C435/92) del 19.01.1994. Per maggiori informazioni sui criteri per la definizione del termine della stagione venatoria nel caso delle specie migratrici si rimanda all'Allegato tecnico.
- **Caccia al cinghiale** *Sus scrofa*. Considerata la persistenza della peste suina africana (PSA) in diverse regioni d'Italia e la lenta ma costante diffusione verso sud lungo l'Appennino settentrionale, si consiglia di mantenere alta la soglia di attenzione per accertare la presenza di eventuali animali infetti presenti sul territorio regionale. Per un approfondimento sul tema si rimanda all'Allegato tecnico. Il periodo di prelievo previsto per la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata), indicato nel calendario proposto, appare coerente con il dettato normativo. Tuttavia, si ribadisce di inserire anche la girata tra le forme di caccia consentite. Si ribadisce altresì che tale forma di prelievo non è assimilabile alla caccia di selezione, per le motivazioni espresse nelle Linee guida pubblicate da ISPRA nel 201353. Pertanto, la girata realizzata con l'ausilio di un unico cane limiere può essere autorizzata esclusivamente nell'arco temporale di cui alla legge 157/1992, art. 18, comma 1, lettera d). Nel caso della caccia di selezione al cinghiale, eventuali periodi di attuazione diversi da quelli indicati nell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992, possono essere previsti, sentito lo scrivente Istituto, nell'ambito di specifici piani di prelievo, strutturati per classi di sesso ed età, definiti annualmente nel "Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA 2026-28" (art. 2, comma 2, della legge 29/2022), attuato attraverso i "Piani Regionali di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie cinghiale (PRIU)".
- **Divieto di utilizzo di munizioni al piombo**: da oltre dieci anni la Regione Basilicata ha vietato l'uso di ogni tipo di proiettile contenente piombo per ogni forma di caccia al cinghiale. Tale scelta, quanto mai opportuna, ha consentito a codesta Amministrazione di maturare un'esperienza unica nel panorama italiano, che meriterebbe di essere adeguatamente valorizzata. Pertanto, lo scrivente Istituto ribadisce il proprio interesse ad acquisire informazioni volte a valutare quale sia stata l'efficacia del bando e quali le difficoltà incontrate dal mondo venatorio nel cambiare il tipo di munizioni. Si coglie l'occasione per segnalare la necessità che l'uso del piombo venga gradualmente superato in tutte le forme di caccia, per prevenire le problematiche causate da questo metallo tossico. Per un approfondimento sul tema si rimanda all'Allegato tecnico.
- **Limiti di carniere giornalieri e stagionali**: si segnalano nuovamente i refusi nel testo riferito al fagiano, in cui viene autorizzato un prelievo di due e quindici capi "per specie" a giornata e a stagione. Per quanto concerne gli aspetti di contenuto, si ribadisce che, nel caso di specie che possono essere abbattute solo in presenza di piani di prelievo (come la lepore), l'indicazione di un numero massimo di capi abbattibili stagionalmente da ciascun cacciatore non riveste un'effettiva utilità pratica, in quanto i capi abbattibili e le modalità di assegnazione ai cacciatori dovrebbero essere specificate nei rispettivi piani di prelievo. Nel caso degli uccelli acquatici, si rileva una forte discrepanza tra il numero di capi abbattuti nel corso delle passate stagioni di caccia e i limiti dei carnieri indicati nella bozza di calendario venatorio; questi ultimi sono talmente elevati da risultare di fatto inefficaci. In una realtà territoriale come quella lucana, dove le zone umide sono poche e di ridotta estensione, la pianificazione del prelievo venatorio dovrebbe avvenire attraverso un approccio volto a ridurre il disturbo arrecato dalla caccia agli uccelli acquatici piuttosto che alla sola limitazione del carniere individuale. Per questo sarebbe necessario regolamentare la caccia nelle poche aree idonee per gli uccelli acquatici, stabilendo, oltre ai limiti di carniere, limitazioni nelle forme e nei tempi di prelievo atte a consentire la sosta e lo svernamento dei soggetti migratori. Ciò determinerebbe effetti positivi non solo sui contingenti di uccelli acquatici presenti in regione, ma anche sugli stessi carnieri dei cacciatori. Tale approccio risulterebbe particolarmente utile per la pavoncella e il moriglione, specie oggetto di un piano di gestione.

- **Periodi di addestramento e allenamento dei cani:** *l'inizio dell'attività di addestramento cani al 1° agosto 2026 appare prematuro in quanto vi sono delle specie che non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. In questo periodo, infatti, la prole di molte specie è ancora accudita dai genitori; ne consegue che l'attività di addestramento dei cani comporterebbe un impatto negativo sul successo riproduttivo di diverse specie non solo di interesse venatorio. Si ritiene pertanto che tali pratiche non siano conformi ai principi ispiratori della legge 157/1992, che destina a tal fine specifiche zone di addestramento cani opportunamente regolamentate e segnalate con apposite tabelle, e pertanto vadano vietate fuori tali aree. Si è del parere che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare si invita codesta Amministrazione a vietare la suddetta attività nel tardo pomeriggio).*
- **Utilizzo del tesserino digitale:** *si suggerisce di rendere obbligatorio l'utilizzo del tesserino digitale per tutti i cacciatori, in modo da consentire un monitoraggio del prelievo in tempo reale e procedere all'interruzione della caccia al raggiungimento del tetto predeterminato. Tale circostanza è particolarmente importante per rispettare i carichi massimi delle specie interessate da un piano di gestione nazionale, come il moriglione e la pavoncella (si vedano a riguardo le indicazioni riportate in relazione al successivo art. 6).*
- **Utilizzo del tesserino digitale per i prelievi di moriglione e pavoncella:** *si ritiene opportuno aggiungere l'obbligo di utilizzo del tesserino digitale per i cacciatori che effettuano il prelievo di moriglione o pavoncella, anche perché tale strumento è indispensabile per accedere all'applicazione dedicata a monitorare il prelievo in tempo reale.*
- **Segnalazione a ISPRa di uccelli inanellati:** *si suggerisce di aggiungere la possibilità di segnalare il ritrovamento di uccelli inanellati direttamente a ISPRa tramite l'indirizzo [recoveries@isprambiente.it](mailto:recoveries@isprambiente.it).*
- **Mobilità venatoria e registrazione dei prelievi effettuati fuori regione:** *sulla base dei rapporti informativi sull'attività di vigilanza svolta nel 2024, trasmessi da codesta Regione con nota n. 42641 del 21.02.2025, si evince che la maggioranza (57%) dei tesserini venatori è stata rilasciata a cittadini non residenti. Tale scelta contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio e di fatto vanifica in gran parte le innovazioni introdotte dalla legge 157/1992 in materia di disciplina dell'attività venatoria. Si raccomanda pertanto di ridurre la quota di cacciatori residenti in altre regioni ammessi ad esercitare l'attività venatoria in Basilicata e di limitare la mobilità venatoria all'interno della regione. Il legame al territorio, infatti, è un presupposto essenziale per favorire il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico e deve essere perseguito non solo nel caso di chi esercita la caccia alla fauna stanziale, ma anche di chi si dedica al prelievo degli uccelli migratori. Occorre, inoltre, che codesta Amministrazione acquisisca i dati degli abbattimenti effettuati in Basilicata da cacciatori con residenza venatoria in altra regione.  
Si segnala, parimenti, l'esigenza che i capi abbattuti fuori regione vengano riportati sul tesserino venatorio con una modalità che permetta di risalire all'ambito territoriale di gestione in cui sono stati prelevati. Tale esigenza è funzionale al rispetto degli obblighi di rendicontazione derivanti dalla direttiva 2009/147/CE e dal decreto del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Politiche Agricole del 06/11/2012.*
- **Limitazioni della caccia in prossimità delle pareti rocciose e delle zone umide:** *a partire dal 21 gennaio 2027, si consiglia di proibire lo svolgimento dell'attività venatoria ad una distanza inferiore a 500 metri<sup>55</sup> dalle zone umide e ad una distanza superiore a 1000 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli e avvoltoi.*
- **Influenza aviaria:** *i ritrovamenti in Europa ed in Italia di uccelli selvatici risultati positivi al test dell'influenza aviaria, nella variante pericolosa per l'uomo, ha portato il Ministero della Salute ad intensificare la sorveglianza sul territorio nazionale e ad adottare alcuni provvedimenti precauzionali. Tra questi vi è la regolamentazione dell'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi per la caccia agli uccelli acquatici e il divieto del "rilascio di selvaggina da penna per il ripopolamento e pronta caccia". Pertanto, nel calendario venatorio regionale andrebbero riportate le seguenti disposizioni fornite dal Ministero della Salute al fine di garantire la sicurezza del cacciatore e limitare la diffusione del virus. Al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori o a tutti coloro che effettuano attività che comportano il contatto con l'avifauna in tutto il territorio nazionale di:*
  - a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie); la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;*
  - b) riservare all'esclusivo utilizzo sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per le attività di cui al comma 1;*
  - c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc., una volta terminata l'attività a rischio (con candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);*
  - d) smaltire correttamente parti di uccelli selvatici non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;*
  - e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRE protocollo n. 56437 del'8/12/2021;*
  - f) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino. I cacciatori devono collaborare con i servizi veterinari delle AUSL per la sorveglianza nei confronti di HPAI mettendo a disposizione gli animali che sono stati abbattuti in caccia per l'esecuzione dei prelievi necessari;*

PRESO ATTO della nota prot. 0132968 del 19.03.2026 (acquisita al prot. reg. E.0058677 del 19.03.2026), con cui il CTFVN ha trasmesso il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027, ritenendo che:

- “ le disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio non risultano in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in quanto contengono un giusto contemperamento tra il principio unionale di precauzione e quello di proporzionalità ... “;
- “ i paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE stabiliscono la legittimità dell'utilizzo della decade di sovrapposizione”;
- “ i paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla Disciplina della Caccia UE consentono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato dei Key Concepts nazionale come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di citizen science”;

PRESO ATTO che i componenti (13/16) del CTFVN nella seduta del 17 marzo 2026 esprimono:

- “parere favorevole alla proposta di parere avanzata dalla Regione Basilicata per le seguenti specie: allodola, merlo, colombaccio, germano reale, alzacova, fischione, mestolone, moriglione, marzaiola, frullino, beccaccino, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, fagiano, porciglione, pavoncella, quaglia, gallinella d'acqua, folaga, codone, canapiglia, starna, tordo sassello, cesena;
- “parere favorevole alla proposta di parere avanzata dalla Regione Basilicata per le seguenti specie: cornacchia grigia, gazza, ghiandaia nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della Legge 157/92, a far data dal 5 settembre 2026 al 17 gennaio 2027;
- parere favorevole alla proposta di parere avanzata dalla Regione Basilicata per le seguenti specie colombaccio (*Columba palumbus*), nei giorni 9, 13 e 16 settembre 2026 e sino al 24 gennaio 2027 nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'art.18 della legge 157/92;
- parere favorevole alla preapertura della specie quaglia (*Coturnix coturnix*) nelle giornate del 13 e 16 settembre 2026, con l'utilizzo del cane, dalle ore 7.00 alle 10.00 esclusivamente nelle stoppie, sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicinali non da seme, per un carniere massimo giornaliero di n.5 capi;
- parere favorevole alla proposta di parere avanzata dalla Regione Basilicata per le seguenti specie: lepre (*Lepus europaeus*) e volpe (*Vulpes vulpes*), in quanto in linea con il dettato dell'art.18 della legge 157/92; in linea con le previsioni normative e le indicazioni ISPRA le scelte relative al prelievo in selezione del cinghiale (*Sus scrofa*) nonché il suo prelievo di prelievo in forma collettiva;
- parere favorevole in presenza in delibera finale di idonee motivazioni, raccomandazioni: in applicazione dei paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla Disciplina della caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato del Key Concepts nazionali come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di “citizen science”:
  - Beccaccia (*Scolopax rusticola*) (31 gennaio invece 10 gennaio);
  - Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) (31 gennaio invece del 10 gennaio);
- parere sfavorevole all'attività di prelievo della specie tortora (*Streptopelia turtur*) in ragione del considerato di cui ai punti 19 e 20 delle premesse, raccomandando alla Regione di prevedere l'introduzione di efficaci meccanismi volti a evitare il degrado della conservazione della specie e di attenersi rigorosamente ad eventuali disposizioni promananti dal MASE al riguardo;

RICHIAMATA la nota del MASE con la quale comunica alle Regioni che la Commissione Europea e il gruppo di lavoro scientifico a supporto hanno confermato un decremento della tortora nella *flyway* centro-orientale, e di conseguenza la necessità di sospendere la caccia in tutta la *flyway* in attuazione all'art. 7 comma 4 della Direttiva Uccelli a prescindere a locali segnali positivi;

PRESO ATTO delle modifiche dell'art. 18 della L. 157/92 introdotte con Legge 9 ottobre 2023, n. 136 che dispongono che le Regioni entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale, previa acquisizione dei pareri dell'ISPRA e del CTFVN che si esprimono entro 30 giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1o agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi;

RILEVATO che il sopra citato parere dell'ISPRA, non sembra tener conto di specifici riferimenti alla realtà territoriale, ambientale e faunistica della Regione Basilicata;

RILEVATO altresì, che nel proprio parere il CTFVN ha testualmente riportato che:

- “ .. le disposizioni contenute nella proposta di calendario della Regione Basilicata non risultano in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in quanto contengono un giusto temperamento tra il principio unionale di precauzione e quello di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza indicati dalla Commissione Europea, nonché tengono in considerazione i rilevanti aspetti di natura sociale, economica e culturale dell'attività venatoria .. ;
- i paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE stabiliscono la legittimità dell'utilizzo della decade di sovrapposizione;
- i paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla Disciplina della Caccia UE consentono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato dei Key Concepts nazionale come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di citizen science”;


DATO ATTO che nella stesura del Calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027, che si allega al presente atto, vengono contemporaneamente valutati il parere espresso dall'ISPRA, il parere espresso dal CTFVN, le leggi di settore, le Direttive europee, la giurisprudenza, i documenti tecnici e scientifici in materia e ad altre valutazioni che sostanziano con adeguata motivazione le scelte ivi contenute, nonché i dati contestualizzati al territorio regionale e depositati agli atti dell'Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche, attestato al competente Ufficio regionale, per l'apertura della caccia alle specie Lepre europea e per la chiusura della caccia alla Beccaccia, per il prelievo delle specie allodola, pavoncella e moriglione, il periodo di allenamento e addestramento cani, l'utilizzo tesserino venatorio digitale, per la mobilità venatoria e registrazione dei prelievi effettuati fuori regione e per le forme di caccia nel mese di gennaio:

**a) per la Lepre europea (*Lepus europaeus*)**

Il prelievo è confermato dal 20 settembre 2026 in quanto:

- lo studio presentato al convegno nazionale “Ricerca e Innovazione: per un futuro sostenibile” Matera 22-23 maggio 2025 – “Indagine sulla biologia riproduttiva della Lepre europea *Lepus europaeus* in Basilicata” effettuato dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Basilicata e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali (DAFE), Università degli Studi della Basilicata, (Lanzieri ed altri) fornisce informazioni scientifiche specifiche per il territorio regionale, attraverso l'analisi di campioni biologici (avambraccio e utero) di esemplari abbattuti nel corso delle stagioni venatorie 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. I risultati hanno evidenziato un inizio anticipato della flessione delle nascite, con una concentrazione nel periodo primaverile (marzo-maggio) e una significativa riduzione nel periodo estivo, sino a settembre (3,66%, solo in provincia di Matera) (fig. 1). La percentuale di femmine fertili è risultata relativamente bassa, con il 19,05% delle femmine adulte non riproduttive. Non sono emerse patologie riproduttive evidenti, ma si è osservata una evidente ipofertilità che sembra caratterizzare le aree montane (provincia di Potenza). Questo studio contribuisce ad acquisire conoscenze più dettagliate del ciclo riproduttivo della Lepre europea in un contesto appenninico mediterraneo;


Fig.1: Incidenza mensile delle nascite (%) nel triennio considerato



- “Fertility of the European Brown Hare Across Plain, Hill and Mountain Environments in the Italian Peninsula” di Pierangelo Freschi, Carlo Cosentino, Egidio Mallia and Valter Trocchi, pubblicata Animals 2024, 14, 3690 - <https://doi.org/10.3390/ani14243690>. La lepre è specie che presenta un lungo periodo dei parti: da gennaio ad agosto-settembre e sporadicamente in ottobre e novembre. Tuttavia, stando ai risultati del lavoro scientifico più recente in materia realizzato in Italia, la parte finale di tale periodo varia a seconda dei territori e tende ad abbreviarsi in relazione all'altitudine e al tipo di clima. In presenza di territori con un clima di tipo continentale (valore dell'indice di Kerner Oceanity Index ( $K_i$ ) < 10) il termine della stagione avviene in agosto, mentre con un clima di tipo oceanico ( $K_i$  > 10) le nascite sono state documentate anche in settembre. Naturalmente influiscono anche altri fattori, come le caratteristiche dell'habitat, più o meno idoneo, le condizioni fisiche e di salute delle femmine, etc. In ogni caso, si tratta evidentemente della coda della riproduzione della specie, che coinvolge solo pochissimi esemplari e con pochi nati per parto;
- il parere rilasciato da ISPRA non menziona studi condotti sul territorio regionale o in aree meridionali d'Italia in cui si dimostra l'effettiva esigenza di attuare uno scostamento dagli archi temporali fissati dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 e di attendere i primi di ottobre per l'apertura della caccia alla specie per non interferire con il termine della stagione riproduttiva;
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 2/95) prevede l'apertura della caccia alla specie alla terza domenica di settembre;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale, lepre e fagiano, con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione venatoria su più specie;
- è garantito il rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo per la salvaguardia del patrimonio ambientale e faunistico-venatorio mediante progetti approvati dagli AATTC, a supporto degli organi preposti con l'ausilio di guardie venatorie volontarie;
- sono state attivate misure di conservazione per la Lepre italiana prevedendo il divieto di qualsiasi forma di immissione di lepre europea a distanza inferiore ai 5 km dai siti di accertata presenza della Lepre italiana con esclusione della caccia a distanze inferiori ai 500 m dalle zone in cui è accertata la presenza della Lepre italiana;
- la Lepre europea è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Least Concern" della lista rossa IUCN;
- lo stato di conservazione della Lepre europea sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dagli AATTC;
- i dati riferiti alla strategia riproduttiva della Lepre europea comprendenti anche il territorio della Basilicata (A.M. De Marinis, V. Trocchi; S. Mangiàfico, C. Fassò e E. Mallia – in De Filippo et al., 2007, IGF publ.), dimostrano che la specie


mantiene la diapausa riproduttiva nel periodo autunnale, con concentrazione delle nascite nel periodo primaverile, periodo più favorevole per la specie non riportando nascite nel periodo autunnale (Graf. 1);

Graf. 1 - Fenologia riproduttiva di *L. europaeus* in cattività (A.M. De Marinis, V. Trocchi; S. Mangiafico, C. Fassò e E. Mallia - 2007, IGF publ)



- l'analisi del trend dei prelievi in Regione Basilicata nelle stagioni venatorie 2017/2018 al 2023/2024 che evidenzia un prelievo inferiore al 6% della selvaggina immessa (Graf. 2);

Graf. 2 - Trend dei prelievi della Lepre in Basilicata dalla stagione 2017/2018 al 2024/2025



**b) per la Beccaccia (*Scolopax rusticola*)**


Si conferma il prelievo al 31 gennaio 2027 a supporto delle seguenti motivazioni:

- la normativa vigente (legge 157/1992 e L. R. 2/1995) prevede quale arco temporale di prelievo al 31 gennaio;
- la legge n. 157/92 e i periodi di caccia stabiliti dall'articolo 18 non sono stati modificati a seguito dell'approvazione della legge Comunitaria del 2010, che ha recepito tutti i contenuti della direttiva 147/2009/CE; detti periodi sono di

conseguenza da ritenersi compatibili con la direttiva stessa anche in relazione alle date d'inizio della migrazione pre-nuziale;

- l'adozione del “*Protocollo di emergenza gelo*” che la Regione Basilicata, da anni prevede con la sospensione della caccia alla beccaccia in caso si verificano condizioni rigide del clima, come riconosciuto da ISPRA; per l'evenienza delle “ondate di freddo” la Regione ha esplicitamente previsto all'art. 8 comma 3 del Calendario Venatorio, l'immediata sospensione del prelievo al verificarsi delle condizioni climatiche avverse. Per quanto riguarda la neve, la caccia è vietata per legge nazionale e regionale sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
- i documenti interpretativi della direttiva 147/2009/CE denominata “Uccelli”, cioè il documento “ORNIS Key Concepts” e la “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, rappresentano strumenti riconosciuti dalla Commissione per l'interpretazione della direttiva in tutti i suoi aspetti;
- la classificazione “*Minima preoccupazione*” riservata alle specie comuni e non a rischio (specie (*Scolopax rusticola*) classificata Least Concern nella European Red List of Birds 2021, in Europa (stati UE + extra UE);
- lo studio recente sulla migrazione della beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare, presentato al Congresso Internazionale del Gruppo di Lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International “Migration and movements of Eurasian Woodcock *Scolopax rusticola* wintering in Italy: results of a five - year project based on satellite tracking” (Tedeschi et al., 2017), ha dimostrato che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla prima decade di marzo;
- la pubblicazione scientifica del 2019 *Alessandro Tedeschi, Michele Sorrenti, Michele Bottazzo, Mario Spagnesi, Ibon Telletxea, Ruben Ibáñez, Nicola Tormen, Federico De Pascalis, Laura Guidolin, Diego Rubolini, 2019. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, Current Zoology, 30:038, <https://doi.org/10.1093/cz/30.038>*, che ha riassunto i dati della telemetria satellitare in Italia ed ha confermato che le partenze per la migrazione pre-nuziale della beccaccia si verificano non prima della fine del mese di febbraio;
- la continuazione della stessa ricerca negli anni 2020 e 2021, coordinata dall'Università di Milano, riguardante 21 individui marcati in dicembre con trasmettitore satellitare o GPS/GSM in varie aree d'Italia, incluse le regioni meridionali, ha dimostrato che tutte le partenze per la migrazione pre-nuziale sono avvenute a partire dalla prima decade di marzo, cioè 50 giorni dopo il KC vigente (Università di Milano Relazione attività 2019-20 e 2020-21);
- la pubblicazione scientifica *Diversity 2023 “Monitoring Eurasian Woodcock (Scolopax rusticola) with Pointing Dogs in Italy to Inform Evidence-Based Management of a Migratory Game Species”* di Marco Tuti, Tiago M. Rodrigues, Paolo Bongi, Kilian J. Murphy, Paolo Pennacchini, Vito Mazzarone e Clara Sargentini; lo studio effettuato anche nella Regione Basilicata conferma, ancora una volta, che l'inizio della migrazione pre-nuziale in Italia avviene nell'ultima decade di febbraio;
- il KC vigente, recentemente modificato, afferma testualmente che negli Stati UE mediterranei la migrazione pre-nuziale della beccaccia comincia in febbraio [https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/KCD\\_species%20accounts\\_2021\\_11\\_14.pdf](https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/KCD_species%20accounts_2021_11_14.pdf);
- la collaborazione della Regione Basilicata con l'Associazione Beccacciai d'Italia e con la F.A.N.B.P.O. (Federazione internazionale dei operatori di beccaccia del paleoartico occidentale), a far data dall'anno 2017 ad oggi, che prevede programmi di studi e monitoraggio della fenologia di migrazione della specie nelle aree di migrazione e svernamento mediante il cane da ferma ed operatori aventi apposita formazione indicata dal predetto Istituto;
- lo studio “*Monitoraggio della Beccaccia (Scolopax rusticola) con l'uso del cane da ferma in Basilicata*” nel sessennio 2018/2024 a cura di Marco Tuti, tecnico faunistico Commissione Scientifica FANBPO e FIBEC, il quale evidenzia che il periodo in cui l'area studiata è soggetta al passo (migrazione post-nuziale) della Beccaccia va dalla prima decade di novembre alla seconda di dicembre. In seguito ulteriori contingenti possono raggiungere e/o transitare dalla Basilicata, soprattutto in caso di forti ondate di gelo che investono le aree balcaniche e slave, ma anche il nord Italia. Il periodo di svernamento progredisce per il tutto il mese di gennaio fino a febbraio, in cui sono possibili i primi movimenti di “risalita” dalla seconda decade. Il culmine della migrazione pre-nuziale viene raggiunto a fine febbraio o nel mese di marzo. L'ICA medio nel periodo venatorio, pari a 1,16, è leggermente superiore alla media italiana. L'IMC medio del 28,5% è risultato in linea con quello italiano, confermando un prelievo ogni circa tre contatti, con uno SdC di circa 6 ore e 20 min. Ciò sta a significare che viene prelevata mediamente una Beccaccia ogni 6 ore e 20 min, testimoniando la difficoltà di questo tipo di caccia (Graf. 3);


Graf. 3 - Andamento per decade di uscite, ore, incontri e prelievi relativi alla stagione venatoria in Basilicata, cumulati nel quinquennio 2018-19 / 2022-23. Si fa presente che i dati presenti nella terza decade di gennaio sono riferiti alle sole ultime quattro stagioni 2021, 2022, 2023 e 2024, le uniche nelle quali la caccia è rimasta aperta fino al 31 gennaio (e non al 20 gennaio). La curva rossa rappresenta, invece, l'andamento medio dell'ICA per decade.




- il “Monitoraggio della specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*) nella Regione Basilicata” nell’anno 2024-2025, (acquisito in data 03.04.2025 al n. 081448 del protocollo Direzionale) a cura del Dott. Marco Tuti (Tecnico Faunistico, borsista Università di Firenze, Responsabile Commissione scientifica FIBEC e membro della Commissione Scientifica FANBPO, membro della Commissione per la Sopravvivenza delle Specie, Gruppo Specialistico Beccaccia e Beccaccino, UICN) e del dott. Paolo Pennacchini (Presidente FANBPO e FIBEC - Membro della Commissione per la Sopravvivenza delle Specie, Gruppo Specialistico Beccaccia e Beccaccino, UICN) a seguito dell’Accordo di collaborazione tra la Regione Basilicata, la Federazione Associazioni Nazionali Beccacciai Palearctico Occidentale (FANBPO) e gli AATTCC della regione Basilicata, sottoscritto in data 04.04.2024, della durata triennale. Lo studio riporta che il Trend demografico, estrapolato attraverso la lettura delle ali e dei dati annotati sulle buste di raccolta ali denota un buono stato di salute della popolazione di beccacce che transita e sverna in regione. Possiamo confermare lo stato di salute classificato dall’UICN con il valore LC (*Least Concern*) ovvero preoccupazione minima della specie e l’impatto sostenibile della caccia alla beccaccia col cane da ferma nella Regione e che il prelievo venatorio non debba oltrepassare il limite temporale del 31 gennaio.

In Basilicata i livelli di presenza delle beccacce giovani, tornano nella stagione esaminata nettamente al di sopra del cosiddetto 70% confermando le stima di buona riproduzione della primavera 2024. Di contro, gli adulti, fedeli ai luoghi di passo e di svernamento, hanno indugiato più a lungo sugli habitat regionali, confidando sulla memoria delle microaree migliori all’interno degli stessi biotopi. Per ciò che concerne l’indagine sul prelievo venatorio in Basilicata, i giovani a muta terminata (JC0-1) sono al 70% tra i Giovani (Graf. 4), mentre gli adulti a muta terminata (AC0) costituiscono il 56% della popolazione adulta campionata (Graf. 5);

Graf. 4 – Ripartizione % dei giovani stagione venatoria 2024/2025




Graf. 5 – Ripartizione % degli adulti stagione venatoria 2024/2025



- il “Monitoraggio della specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*) nella Regione Basilicata” nell’anno 2025-2026, (acquisito in data 01.04.2026 al n. 070905 del protocollo Direzionale) a cura del Dott. Marco Tuti e del dott. Paolo Pennacchini a seguito dell’Accordo di collaborazione tra la Regione Basilicata, la Federazione Associazioni Nazionali Beccacciai Palearctico Occidentale (FANBPO) e gli AATTCC della Regione Basilicata, sottoscritto in data 04.04.2024, conferma che la migrazione pre-nuziale, è rappresentata dall’impennata della curva tra la prima e la seconda decade di febbraio, nella quale raggiunge il massimo; valori piuttosto alti si mantengono fino alla prima decade di marzo. Il valore medio dell’ICA del periodo post-venatorio (1,81), più alto di quello del periodo di caccia (1,04), sta ad indicare una più elevata concentrazione di Beccacce in un lasso di tempo più ristretto. L’IMC si è mantenuto in media intorno al 30%, il che significa che si è riusciti ad ottenere un prelievo ogni tre contatti, mentre lo stesso si è riusciti ad effettuarlo mediamente ogni 6 ore e 23 minuti di caccia (come indicato dallo SdC - Sforzo di Caccia -);


Graf. 6 – Andamento per decade di uscite, ore, incontri e prelievi relativi alla stagione venatoria 2025-26 in Basilicata.  
La curva rossa rappresenta, invece, l'andamento medio dell'ICA per decade



- sono in corso studi per fini scientifici di monitoraggio sulla beccaccia, da parte dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, dal 20 settembre 2026 al 15 marzo 2027, mediante l'uso dei cani da ferma, con personale appositamente formato ed autorizzato dalla Regione Basilicata, dal 20.09.2026 al 31.01.2027 tutti i giorni ad eccezione di martedì e venerdì e dal 01.02.2027 al 15.03.2027 nei giorni di martedì, sabato e domenica;
- i dati derivanti dalla lettura dei tesserini venatori regionali nelle ultime annate confermano che i movimenti migratori pre-nuziali non si verificano a partire dal 31 dicembre o nel mese di gennaio. I valori relativi al numero di beccacce abbattute per giornata di caccia e l'analisi dei carnieri per decadi nelle stagioni venatorie 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017, 2017/18, 2018/2019 e 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 indicano che la Basilicata vede il primo significativo arrivo delle beccacce (passo autunnale) alla terza decade di ottobre, con progressivo aumento degli arrivi e delle presenze fino alla prima decade di dicembre; successivamente si assiste a un progressivo esaurimento della migrazione autunnale ed inizio dello svernamento, dalla seconda e terza decade di dicembre; l'ulteriore calo delle presenze dalla prima alla seconda decade di gennaio non dovrebbe sussistere se nella prima decade inizia la migrazione. Infatti, esso è logicamente dovuto agli spostamenti verso sud di beccacce svernanti in Basilicata in concomitanza del periodo statisticamente più freddo dell'anno; l'ulteriore calo delle presenze nell'ultima decade di gennaio, conferma che il transito del ripasso (migrazione pre-nuziale) non è ancora iniziato;
- in Basilicata l'analisi dei dati di abbattimenti disponibili sulla specie, suddivisi per decadi, ha consentito di evidenziare a partire dalla prima decade di gennaio una leggera diminuzione degli abbattimenti di beccacce, denotando pertanto che la migrazione pre-nuziale non ha ancora avuto inizio;
- i dati di censimento invernale sulla Beccaccia condotti con cane da ferma negli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 all'interno delle aree protette, confermano la presenza in Basilicata di vaste aree naturali caratterizzate da ambienti montuosi boschivi vocati alla specie in cui non può essere praticata la caccia ed in grado di assicurare la disponibilità di vaste aree in cui grossi contingenti di svernanti trovano rifugio per tutto il periodo invernale;
- in Basilicata la presenza di vaste aree naturali protette in cui insiste il divieto di caccia, coincidenti con territori prettamente vocati alla sosta ed al rifugio della specie, contribuisce a garantire una salvaguardia della beccaccia sia in periodo di migrazione, sia in periodo di svernamento, poiché su questi areali non può mai essere prelevata, né essere oggetto di disturbo venatorio e questo è coerente con lo stato soddisfacente delle specie in tutta Europa;

- il numero di soggetti riproduttori stimato in Europa è di 9.790.000 – 13.500.000 (dati BirdLife International (2021) European Red List of Birds);
- il numero di maschi stimato in Italia negli anni 2013-2018 è compreso tra 50-150 (dati EIONET – Central Data Repository);
- il prelievo medio in Regione Basilicata nel periodo 2017/2025 (Graf. 7) evidenzia un prelievo pari all'incirca dello 0,03% del minimo dei soggetti riproduttori europei; gli abbattimenti venatori sono relativi alle sole aree cacciabili e che quindi non tengono conto degli oltre 219 mila ettari a divieto di caccia;

Graf. 7 - Trend dei prelievi della Beccaccia dalla stagione venatoria 2018/2019 al 2024/2025




- c) **per la Allodola** (*Alauda arvensis*). I termini di avvio e di chiusura della caccia previsti, dalla presente proposta di calendario rispettivamente 1° ottobre e del 31 dicembre, nonché i limiti di carniere stagionale e giornaliero, fissati rispettivamente in 50 e 10 capi per cacciatore, risultano pienamente conformi a quanto stabilito dal *Piano di gestione nazionale per l'Allodola*, (pag. 24 par. 6.2.2.), approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 15 febbraio 2018;
- d) **per la Pavoncella** (*Vanellus vanellus*) il piano di prelievo massimo previsto dalla Regione è pari a 36 capi (75% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nelle ultime tre stagioni venatorie in cui la specie è stata cacciata, ovvero nel periodo 2015/2016 al 2017/2018) e con l'obbligo a tutti i cacciatori dell'utilizzo del tesserino digitale che consente l'introduzione di un sistema di monitoraggio del prelievo mediante App che verificherà in tempo reale in ogni giornata di caccia i prelievi realizzati e li sospenderà al raggiungimento dello stesso, fornendo tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori iscritti all'App attraverso specifica notifica;
- e) **per il Moriglione** (*Aythya ferina*) il piano di prelievo massimo previsto dalla Regione è pari a 50 capi (75% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nelle ultime tre stagioni venatorie in cui la specie è stata cacciata, ovvero nel periodo 2015/2016 al 2017/2018) e con l'obbligo a tutti i cacciatori dell'utilizzo del tesserino digitale che consente l'introduzione di un sistema di monitoraggio del prelievo mediante App che verificherà in tempo reale in ogni giornata di caccia i prelievi realizzati e li sospenderà al raggiungimento dello stesso, fornendo tempestiva comunicazione a tutti i cacciatori iscritti all'App attraverso specifica notifica;
- f) **per il periodo di addestramento e allenamento dei cani**  
 Consentire l'addestramento e l'allenamento dei cani dal 1 agosto al 30 agosto 2026, tutti i giorni, con esclusione del martedì e venerdì, fino alle 18.00, nei territori aperti all'esercizio venatorio, in quanto:
- in tale periodo il disturbo risulta minimale sulla massima parte delle popolazioni selvatiche;
  - l'attività di addestramento sulle aree interessate è limitata essendo in atto il PRIU- Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Basilicata -;

- un'anticipata presenza del cane permette, di abituare la fauna a porre in essere comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, in modo da stimolare il selvatico ad istintive reazioni di allontanamento verso un rifugio più sicuro;

#### **g) per l'utilizzo del tesserino digitale**

A partire dalla stagione venatoria 2024/2025, la Regione Basilicata ha reso disponibile l'utilizzo del tesserino venatorio digitale, tramite una specifica App connessa a una piattaforma gestionale dedicata. Dall'analisi dei dati relativi ai tesserini venatori regionali rilasciati emerge che, nella stagione 2024/2025, il 48,55% dei cacciatori ha scelto di utilizzare il tesserino digitale; tale percentuale ha registrato un significativo incremento, raggiungendo il 66,21% nella stagione 2025/2026 (graf. 8);

*Graf. 8 - Trend dei tesserini digitali*



#### **h) per la Mobilità venatoria e registrazione dei prelievi effettuati fuori regione**

La mobilità venatoria all'interno della Basilicata è regolamentata dalla normativa regionale sulla base del principio di caccia programmata introdotta dalla l. 157/1992 e che la quota è molto bassa rispetto alla capacità venatoria (33.343) definita nel piano faunistico venatorio regionale 2024-2028. La Regione Basilicata ha disciplinato le modalità di iscrizione per i cacciatori residenti ed extra regionali utilizzando esclusivamente il sistema informativo agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB) che consente di monitorare in tempo reale la pressione venatoria sul territorio regionale; i cacciatori non residenti devono annotare nell'apposito spazio, in modo indelebile, il giorno ed i capi abbattuti (art. 6 comma 5 del calendario venatorio), ed i dati riportati sul permesso devono essere inseriti successivamente nell'apposita sezione della piattaforma SIA-RB

L'impatto di eventuali spostamenti di cacciatori che avvengano in tale quadro normativo è di per sé limitato dal progressivo calo dei cacciatori praticanti l'attività venatoria negli ultimi anni, direttamente correlato ad una riduzione della pressione venatoria e il forte legame con il territorio che caratterizza la maggior parte dei cacciatori lucani.

L'utilizzo del tesserino digitale consente la registrazione in tempo reale delle specie abbattute con effetti importanti sulla pianificazione delle attività venatorie;

#### **i) per la Forma di caccia nel mese di gennaio**

Le forme di caccia previste nel calendario venatorio sono per il mese di gennaio l'utilizzo del cane da cerca e da seguita esclusivamente per le battute di caccia alla volpe autorizzate dalla Regione in applicazione ai piani di abbattimento redatti dagli AA.TT.CC. con conseguente disturbo limitato e per le sole specie migratrici con l'uso del cane da ferma e da riporto (es. turdidi, acquatici, ecc.). Queste specie, ad esclusione della beccaccia e beccaccino, di norma vengono prelevate mediante appostamento temporaneo limitando così il disturbo. Al fine di garantire il rafforzamento della vigilanza e controllo per la salvaguardia del patrimonio ambientale e faunistico-venatorio sono stati approvati agli AATTCC progetti di vigilanza che prevedono, a supporto degli organi preposti, l'impiego delle guardie venatorie volontarie;

DATO ATTO che la Regione Basilicata dà attuazione alle indicazioni contenute nei Piani di gestione delle specie allodola e pavoncella, con particolare riferimento alle misure finalizzate al miglioramento degli habitat, come riportato di seguito:


<b>Gestione dell'habitat effettuata</b> – DGR n. 879 del 15.12.2023 - Euro 78.000.000,00 (euro <i>settantotto milioni/00</i> ) di spesa pubblica, per l'intero quinquennio (2024/2028) con partecipazione annuale -			
	Azioni	Obiettivi	Annualità
Descrizione delle iniziative	Agricoltura biologica	<p><u>Azione SRA29.1</u> è quello di incrementare le superfici coltivate con metodi di agricoltura biologica;</p> <p><u>Azione SRA29.2</u> è quello di contribuire al mantenimento della SAU biologica;</p>	<p><u>Anno 2024:</u> 3.688 domande per un importo pari ad euro 39.407.807 e per una superficie di ha 123.991,7;</p> <p><u>Anno 2025:</u> 3.851 domande per un importo pari ad euro 28.568,66 per una superficie di ha 112.568</p>

<b>Gestione dell'habitat effettuata</b> – DGR n. 807 del 17.12.2025 - Euro 377.000,00 per il biennio 2026/2027			
	Azioni	Obiettivi	
Descrizione delle iniziative	Miglioramenti Ambientali per la tutela delle specie faunistiche	<p>Azione 1 - Realizzazione di colture a perdere (primaverili e/o autunnali) destinate alla fauna selvatica;</p> <p>Azione 2 - Realizzazione di prati pascolo;</p> <p>Azione 3 – Realizzazione di fasce di set-aside faunistico;</p> <p>Azione 4 – Mantenimento delle stoppie;</p>	<p>- Azione n. 1: superficie interessata ha 57 per un importo pari ad euro 91.200,00;</p> <p>- Azione n.2: superficie interessata ha 36 per un importo pari ad euro 93.600,00;</p> <p>- Azione n.3: superficie interessata ha 14,65 per un importo pari ad euro 16.800,00;</p> <p>- Azione n.4: superficie interessata ha 272,56 per un importo pari ad euro 81.600,00;</p>

CONSIDERATO che dall'analisi dei dati dei tesserini venatori regionali rilasciati ai cacciatori residenti in Regione Basilicata nonché dei permessi (giornalieri, settimanali e mensili) rilasciati dagli AA.TT.CC. ai cacciatori extra-regionali, risulta che il numero dei cacciatori è notevolmente diminuito in Basilicata; a conferma si riportano i dati delle ultime sedici stagioni venatorie (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026) relativi ai cacciatori residenti e non residenti (Graf. 9):

Graf. 9 - Trend dei tesserini venatori regionali e dei permessi di accesso rilasciati



DATO ATTO che l'art. 18 della legge 157/1992 e ss.mm.ii. attribuisce alle Regioni il potere, con il calendario venatorio, di "modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1";

RICHIAMATO il Piano Faunistico venatorio regionale 2024-2028, approvato con D.C.R. n. 683 del 21.03.2024, comprensivo di Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) e di Valutazione Ambientale Strategica;

RICHIAMATA la DD. n.23BD.2023/D.00693 del 17.07.2023 avente ad oggetto "D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza Ambientale – fase di screening - Parere favorevole di Valutazione di Incidenza, fase di screening, per il "Calendario venatorio 2023/2024. Proponente: Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente della Direzione Generale, per le Politiche Agricole, Ambientali e Forestali – Regione Basilicata" che stabilisce che il parere è valido per anni 5;

PRESO ATTO delle risultanze del Comitato Tecnico Faunistico Regionale, presso la Sala della Direzione Politiche Agricole e Forestali, del 10.04.2026 (convocazione prot. n. U.0074831 del 07.04.2026);

CONSIDERATO alla luce delle motivazioni sopra esposte, che per addivenire alla formulazione dell'allegato "Calendario Venatorio 2026/2027", sono stati acquisiti i pareri dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale e che l'istruttoria compiuta dalla Regione consente, a seguito della complessiva analisi di letteratura e dati scientifici, di valutare corrette le scelte attuate e di garantire così il pieno rispetto dei

principi di conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, indicati nell'articolo 1 della legge n. 157/1992 e nell'articolo 7 della Direttiva 147/2009/CE;

**RICHIAMATI:**

- il comma 1 bis dell'art. 33 della L.R. n. 2/1995 che dispone “*A partire dalla stagione venatoria 2022-2023, il tesserino regionale può essere rilasciato anche in formato digitale, secondo modalità definite dall'ufficio regionale competente in materia, con apposito provvedimento*”;
- la D.D. n. 14BH.2026/D.00228 del 25.03.2026 con la quale è stato approvato il documento recante le “*Modalità per l'esercizio venatorio*”, che stabilisce le modalità e i termini per l'iscrizione all'esercizio dell'attività venatoria nonché per il rilascio del Tesserino Venatorio Regionale;

DATO ATTO che la Regione Basilicata, per il miglioramento del sistema di raccolta dei dati degli abbattimenti e per il monitoraggio in tempo reale dei prelievi, rilascia il tesserino regionale in formato digitale, che sostituisce a tutti gli effetti il tesserino venatorio cartaceo;

DATO ATTO che il tesserino venatorio regionale è reso disponibile sul portale della Regione Basilicata accessibile al link: <https://agricoltura.regione.basilicata.it/servizi-ittico-venatori>, e si compone di:

1. un documento digitale stampabile, recante l'indicazione della stagione venatoria, il numero di tesserino, i dati del cacciatore e un codice QR per la verifica della validità dello stesso;
2. un carnierino cartaceo stampabile a carico del cacciatore oppure carnierino digitale fruibile tramite dispositivo smartphone mediante l'applicazione denominata “XCaccia”, installata sul cellulare dei cacciatori residenti in Basilicata;

DATO ATTO che la Regione Basilicata rilascia il tesserino venatorio regionale in formato cartaceo, in deroga alla modalità digitale ordinaria, esclusivamente ai:

- cacciatori di età superiore ai settant'anni;
- cacciatori privi di uno smartphone o dispositivo mobile compatibile con l'applicazione digitale regionale (indicandone la motivazione in domanda);

DATO ATTO che l'applicazione del calendario venatorio regionale sul territorio venabile sarà subordinata al rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del virus della PSA;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Su proposta dell'Assessore al ramo  
Ad unanimità di voti

### **DELIBERA**

1. di richiamare quanto riportato in premessa e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di approvare l'Allegato Calendario Venatorio della Regione Basilicata per la stagione 2026/2027 (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che il tesserino venatorio regionale è reso disponibile sul portale della Regione Basilicata accessibile al link: <https://agricoltura.regione.basilicata.it/servizi-ittico-venatori>;
4. di dare atto che è fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA (scrivendo una email a [recoveries@isprambiente.it](mailto:recoveries@isprambiente.it));
5. di approvare l'Allegato format di Tesserino per l'esercizio venatorio per la stagione 2026/2027, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e si compone da:

- un documento digitale (B1) stampabile, recante l'indicazione della stagione venatoria, il numero di tesserino, i dati del cacciatore e un codice QR per la verifica della validità dello stesso;
- un carnierino cartaceo stampabile (B2) a carico del cacciatore oppure carnierino digitale;

6. di disporre che:

a) il carnere digitale fruibile tramite dispositivo smartphone, mediante l'applicazione denominata "XCaccia", installata sul cellulare dei cacciatori residenti in Basilicata, sostituisce a tutti gli effetti il tesserino venatorio cartaceo;

b) i cacciatori che utilizzano il tesserino venatorio digitale sono esonerati dal ritiro e riconsegna del tesserino cartaceo;

7. di dare atto che l'applicazione del calendario venatorio regionale sul territorio venabile sarà subordinata al rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del virus della PSA;

8. di stabilire che le eventuali modifiche ed integrazioni di carattere meramente tecnico al calendario venatorio 2026/2027, ove si rendessero necessarie, potranno avvenire con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione fauna selvatica ed Agroambiente;

9. di notificare la presente deliberazione all'Istituto Superiore e Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A), al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, alle Province di Potenza e Matera ed ai Carabinieri Forestali di Basilicata;

10. di stabilire che tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento sono in capo al Dirigente pro tempore dell'Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione della Fauna Selvatica, Agroambiente;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

12. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it).

L'ISTRUTTORE \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. **Agnese Lanzieri** \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE **Rocco Vittorio Restaino** \_\_\_\_\_

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Salvatore Capezzuto**

IL PRESIDENTE

**Vito Bardi**

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA